

TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA

Terza Sezione CIVILE

Nel procedimento iscritto al n. r.g. **10226/2018** promosso da:

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giovanni Nardecchia	Presidente relatore
dott. Alberto Crivelli	Giudice
dott. Julie Martini	Giudice

all'esito dell'udienza del 16/01/2019

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. **10226/2018** promosso da:

HOTEL	SRL	con l'avv.	RECLAMANTE/I
		contro	
IDA		con l'avv.	RECLAMATO/I

Avverso l'**Ordinanza** del **27.09.2018** nella Procedura esecutiva N. **RGE 1344/2017** del **Tribunale di Monza** – Sez. Esecuzioni Immobiliari – G.E. Dott.ssa Caterina Giovanetti, comunicata in data **28.09.2018** tramite posta elettronica certificata, con la quale veniva dichiarato estinto il processo esecutivo immobiliare iscritto al n. 1344/2017 RGE (doc. 1).

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

Premesso che:

con pignoramento immobiliare, notificato il 27.10.2017 ai sensi dell'art. 143 c.p.c., il creditore procedente Hotel Srl pignorava per la quota di ½ i beni immobili, siti in Lazzate (MB), di proprietà della Sig.ra Ida in regime di comunione legale dei beni (doc. 3); in data 18.12.2017, il creditore procedeva alla trascrizione del predetto pignoramento nei confronti della Sig.ra Ida per la quota di 1/2 di proprietà (doc. 4); a seguito dell'istanza di vendita (doc. 5) e del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c. (doc. 6), all'udienza del 12.9.2018, fissata dal G.E. su istanza del nominato Ctù (doc. 7), il creditore procedente, dando atto dell'intervenuta separazione consensuale in data 04.12.2017, omologata in data 10.1.2018, in forza della quale la comunione legale si è sciolta, insisteva per la legittimità del pignoramento (doc. 8); con provvedimento emesso in data 27.09.2018 e notificato a mezzo pec in data 28.09.2018 (doc. 1), il G.E. , ritenuto che :

- il pignoramento "*pro quota*" è stato trascritto contro il solo comproprietario debitore in regime di comunione legale;
- lo scioglimento della comunione legale per intervenuta separazione successiva alla trascrizione del pignoramento è irrilevante e non è idonea a sanare il pignoramento erroneamente effettuato sulla sola quota di pertinenza del coniuge debitore;



- al citato vizio insanabile del pignoramento consegue l'improcedibilità della procedura e pertanto, la sua estinzione .

Per tali motivi, il G.E. dichiarava estinto il processo esecutivo immobiliare iscritto al n. 344/2017 RGE e ordinava al Conservatore dei Registri immobiliari la cancellazione della trascrizione del pignoramento.

Il reclamante assume la fondatezza del ricorso sul presupposto che Ida e Marco Andrea si sono separati consensualmente avanti al Presidente del Tribunale di Rimini in data 04.12.2017 con la conseguenza che al momento della trascrizione del pignoramento, avvenuta in data 18.12.2017, la comunione legale si era già sciolta per cui, essendosi già instaurato il regime di comunione ordinario, la sig.ra Ida era effettivamente titolare della quota di 1/2 della proprietà dell'immobile.

Il pignoramento immobiliare, pur componendosi di due momenti processuali (cui corrispondono i due diversi adempimenti della notifica dell'atto al debitore esecutato e della sua trascrizione nei registri immobiliari), è strutturato come fattispecie a formazione progressiva, nella quale, mentre la notificazione dell'ingiunzione al debitore segna l'inizio del processo esecutivo (e produce, tra gli altri effetti, quello dell'indisponibilità del bene pignorato e della pendenza dell'esecuzione), la trascrizione ha la funzione di completare il pignoramento, non solo consentendo la produzione dei suoi effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, ma ponendosi anche come presupposto indispensabile perché il giudice dia seguito all'istanza di vendita del bene (Cass. 18758/2017; Cass. 7998/2015).

La più chiara e compiuta descrizione degli effetti della notifica del pignoramento si rinviene nel lontano precedente n. 525/65, la cui motivazione merita di essere trascritta, per la parte più significativa: "... Ora e' ben vero che i due adempimenti (notifica e trascrizione) sono richiesti dall'articolo 555, in un rapporto di immediata successione cronologica, onde cio' potrebbe indurre a ritenerli entrambi indispensabili per il perfezionamento dell'esecuzione. E' anche vero che, essendo il pignoramento privo di efficacia con decorso di novanta giorni dal suo compimento, il dies a quo di detto termine potrebbe venire identificato, stando alla dizione usata dall'articolo 497, con la data di trascrizione dell'atto. Tuttavia la importanza dei rilievi anzidetti e' piu' apparente che reale, ove si consideri che nel pignoramento immobiliare sono identificabili due diversi momenti processuali, cui corrispondono due distinti e autonomi adempimenti, i quali hanno ciascuno una propria ragione di essere e una specifica efficacia giuridica rispettivamente tra le parti ed erga omnes. Invero il pignoramento e' perfetto nei confronti del debitore con la notifica dell'atto ed e' da quella data che decorrono alcuni determinati effetti processuali. E', infatti, dopo la notifica del pignoramento che l'ufficiale giudiziario deve depositare l'atto nella cancelleria del tribunale competente, quasi a sancire, attraverso l'inserimento di esso nel fascicolo dell'esecuzione, l'esistenza giuridica del vincolo processuale (articolo 551 c.p.c.) ed e' anche da quel momento che il debitore e' costituito custode dei beni pignorati (articolo 559, comma 1, dello stesso codice). Ne' va omissis di considerare che, secondo l'articolo 481 c.p.c., la inefficacia del precetto viene comminata soltanto se nel termine di novanta giorni dalla notifica non e' iniziata la esecuzione, e poiche' l'inizio della espropriazione forzata ha luogo proprio con la notifica del pignoramento, e' ovvio che anche questo primo atto assume rilevanza nello svolgimento del processo esecutivo. Se, dunque, la legge ricollega alla notificazione del pignoramento determinate conseguenze giuridiche, non si vede



perche', in aderenza ad esse, non debba decorrere da quella data anche il termine di efficacia previsto dall'articolo 497 c.p.c.". Orbene, e' evidente che l'ingiunzione ai sensi dell'articolo 492 c.p.c., quindi la notificazione dell'atto che la contiene, ai sensi – per il pignoramento immobiliare – dell'articolo 555 c.p.c., sia atto necessario e sufficiente al sorgere di effetti che sono autonomamente rilevanti: non solo indisponibilita' del bene e obbligo della custodia in capo al debitore, ma anche atto di inizio del processo esecutivo. Pur quindi nell'ambito dell'inquadramento sistematico del pignoramento come fattispecie a formazione progressiva è innegabile che la notificazione dell'ingiunzione ha una sua autonoma rilevanza, poiche' produttiva di effetti, processuali e sostanziali, nei rapporti tra il creditore pignorante ed il debitore pignorato. La notificazione dell'ingiunzione al debitore segna l'inizio del processo esecutivo e produce, tra gli altri, l'effetto dell'indisponibilita' del bene pignorato; la trascrizione dell'atto completa il pignoramento ed, oltre a consentire la produzione degli effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicita' notizia nei confronti dei creditori concorrenti, e' indispensabile perche' il giudice dia seguito all'istanza di vendita del bene. Ciò posto appare evidente come la notifica del pignoramento determinando la pendenza del processo esecutivo rappresenti il momento nel quale far valere ogni questione attinente alla validità del pignoramento tra le parti, residuando alla sua trascrizione la natura di condizione di procedibilità e di opponibilità del vincolo ai terzi. Ne deriva il rigetto del reclamo dato che correttamente il primo giudice ha rilevato che al momento della notifica il pignoramento ha colpito una quota inesistente stante la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi, risultando indifferente il successivo scioglimento della comunione legale per intervenuta separazione pur se intervenuto in data anteriore alla trascrizione del pignoramento.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo

Monza, 22 gennaio 2019

Il Presidente rel.
dott. Giovanni Battista Nardecchia

